

**DELIBERAZIONE 28 SETTEMBRE 2017
653/2017/R/GAS**

**CRITERI DI REGOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE DEL
GAS NATURALE LIQUEFATTO, PER IL PERIODO TRANSITORIO NEGLI ANNI 2018 E 2019**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 28 settembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, come modificato con la decisione della Commissione del 10 novembre 2010 (di seguito: Regolamento 715/2009);
- il Regolamento (UE) 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas;
- il Regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente integrato;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e sue successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante la disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 8 ottobre 2013, 438/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 438/2013/R/GAS) e il relativo Allegato A (di seguito: RTRG 2014-2017);
- la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2013, 471/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2013, 502/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2014, 446/2014/R/COM;
- la deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2015, 3/2015/A di adozione del Piano strategico dell'Autorità per il quadriennio 2015-2018 (di seguito: Piano strategico 2015-2018);

- la deliberazione dell’Autorità 19 marzo 2015, 118/2015/R/GAS;
- la deliberazione 22 ottobre 2015, 499/2015/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM (di seguito: deliberazione 583/2015/R/COM) e il relativo allegato A, recante “Criteri per la determinazione e l’aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2016-2021” (TIWACC);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione” (TIUC);
- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2017, 141/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 141/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 548/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 548/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 575/2017/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 660/2017/R/GAS), di modifica del Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (di seguito: *TIRG*);
- il documento per la consultazione 1 dicembre 2016, 714/2016/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 714/2016/R/GAS);
- il documento per la consultazione 28 giugno 2017, 485/2017/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 485/2017/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 438/2013/R/GAS, l’Autorità ha stabilito i criteri per la determinazione delle tariffe di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il quarto periodo di regolazione (1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2017);
- l’Autorità, con il Piano strategico per il quadriennio 2015-2018, ha individuato alcuni obiettivi generali e tra questi, in particolare, per quanto riguarda il Gnl, ha evidenziato l’esigenza di introdurre criteri di mercato per l’allocazione della capacità di rigassificazione, nonché di rimuovere dei limiti in materia di rilascio delle capacità conferite e di promozione dello sviluppo di un mercato secondario delle stesse capacità alla luce dell’accresciuta disponibilità di capacità di rigassificazione del sistema nazionale (e di conseguente riduzione del rischio di accaparramento della stessa);
- con il 31 dicembre 2017 si conclude il periodo di vigenza della RTRG 2014-2017 per la regolazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 141/2017/R/GAS, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto, per il quinto periodo di regolazione;
- con il documento per la consultazione 485/2017/R/GAS, l'Autorità ha analizzato le tematiche relative alla proroga degli attuali criteri di regolazione nelle more dell'avvio del quinto periodo di regolazione, anche al fine di mantenere l'allineamento tra il periodo di regolazione dell'attività di rigassificazione del Gnl e quello dell'attività di trasporto del gas;
- con deliberazione 548/2017/R/GAS, l'Autorità ha disposto la chiusura del procedimento per l'ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato Sezione Sesta, 26 luglio 2016, 3356 e Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 9 agosto 2016, 3552, in materia di determinazione delle tariffe di rigassificazione della società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a.

CONSIDERATO CHE:

- nel documento per la consultazione 485/2017/R/GAS, in relazione alla **decorrenza del periodo regolatorio**, l'Autorità ha ipotizzato di prevedere l'avvio del quinto periodo di regolazione a partire dall'anno 2020, anche al fine di mantenere l'allineamento tra il periodo di regolazione dell'attività di rigassificazione del Gnl e quello dell'attività di trasporto del gas, prospettando, ai fini della determinazione della disciplina tariffaria per gli anni 2018 e 2019, una sostanziale continuità regolatoria dei criteri di regolazione di cui alla RTRG 2014-2017 e ipotizzando di introdurre limitati correttivi alla determinazione dei ricavi;
- in relazione alla determinazione del **costo riconosciuto**, l'Autorità nel documento per la consultazione 485/2017/R/GAS ha prospettato la necessità di:
 - superare il criterio di maggiorazione forfettaria della remunerazione del capitale investito a copertura degli effetti del *lag* regolatorio, includendo nel riconoscimento tariffario anche i valori di preconsuntivo degli investimenti, in coerenza con quanto già previsto per il settore elettrico e per il servizio di trasporto del gas naturale;
 - con riferimento alla remunerazione del capitale investito riconosciuto:
 - (i) confermare, per l'anno 2018, il valore del tasso di remunerazione pari a 6,6%;
 - (ii) per l'anno 2019 non prevedere aggiornamenti ulteriori del TIWACC rispetto a quelli già previsti dagli articoli 5 (aggiornamento dei parametri comuni a tutti i servizi regolati) e 6 (aggiornamento del livello del *gearing*);
 - con riferimento ai meccanismi di incentivazione per i nuovi investimenti, in relazione all'obiettivo di perseguire una maggiore selettività degli investimenti, l'Autorità ha ipotizzato soluzioni di gradualità per il periodo transitorio e in particolare di

- (i) salvaguardare gli effetti incentivanti sugli investimenti entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2017;
- (ii) applicare, per gli investimenti che entrano in esercizio nel periodo 2018-2019, un'incentivazione *input-based* residuale transitoria pari ad una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito dell'1,5%, riconosciuta per 12 anni,
- con riferimento agli obiettivi di recupero d'efficienza, utilizzare un *X-factor* dimensionato al fine di riassorbire negli anni 2018 e 2019 le efficienze realizzate nel corso del terzo periodo di regolazione (c.d. *PS2₁₂*);
- in relazione alla **fissazione dei corrispettivi tariffari**, l'Autorità:
 - con riferimento all'ipotesi di introduzione di meccanismi d'asta per l'allocazione della capacità di rigassificazione prospettata nel documento per la consultazione 714/2016/R/GAS, ha precisato che la definizione di corrispettivi tariffari per l'accesso ai servizi di rigassificazione assume rilevanza limitatamente alla valorizzazione delle capacità già conferite e come possibile riferimento per la determinazione del prezzo di riserva;
 - nei limiti di quanto indicato al precedente alinea, ha prospettato la conferma dei criteri attualmente in vigore per la determinazione dei corrispettivi per l'accesso al servizio di rigassificazione;
- in relazione al **fattore di copertura dei ricavi**, l'Autorità ha prospettato di confermare le disposizioni attualmente in vigore, tenuto conto di quanto ipotizzato nel documento per la consultazione 714/2016/R/GAS in relazione all'ipotesi di allocazione della capacità di rigassificazione mediante meccanismi d'asta;
- con riferimento alle **tempistiche per l'approvazione e pubblicazione dei corrispettivi**, l'Autorità ha prospettato:
 - per l'anno tariffario 2018, fissare il termine del 31 ottobre 2017 per il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 21 della RTRG 2014-2017;
 - per l'anno tariffario 2019, confermare il 30 aprile 2018 quale termine entro il quale le imprese di rigassificazione devono presentare all'Autorità le proposte tariffarie.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione alla **decorrenza del quinto periodo regolatorio**, la maggior parte degli operatori ha concordato con gli orientamenti dell'Autorità, ad eccezione di un operatore che ha segnalato che il nuovo periodo di regolazione dovrebbe decorrere in coordinamento con le nuove modalità di conferimento della capacità di rigassificazione prospettate nel documento per la consultazione 714/2016/R/GAS;
- in relazione alla determinazione del **costo riconosciuto**:
 - alcuni operatori esercenti terminali di rigassificazione hanno osservato come il valore del β^{asset} , che si prevede di mantenere costante per il periodo transitorio 2018-2019, non rifletta la reale rischiosità del settore, che negli ultimi anni è andata progressivamente aumentando;

- alcuni soggetti, al contrario, hanno evidenziato la necessità di rivedere al ribasso il valore del β^{asset} per l'attività di rigassificazione del Gnl vista la ridotta rischiosità di tale attività che beneficia, in alternativa, dell'esenzione o del fattore di copertura dei ricavi; in particolare un operatore segnala che le modifiche del valore del β^{asset} sono state esplicitamente rinviate dalla deliberazione 583/2015/R/COM alle revisioni periodiche dei criteri tariffari dei singoli servizi, e che tale valore avrebbe dovuto essere già rivisto a seguito delle importanti modifiche di mercato e di regolazione intervenute negli ultimi anni;
- le osservazioni pervenute dagli operatori hanno evidenziato che al fine di salvaguardare le decisioni di investimento effettuate sulla base del quadro regolatorio vigente, sia necessario mantenere l'attuale incentivazione per gli investimenti avviati entro l'anno 2017 che entreranno in esercizio nel periodo transitorio 2018 e 2019;
- in relazione alla **fissazione dei corrispettivi tariffari**, gli operatori hanno evidenziato la necessità di una rapida definizione dei criteri per il conferimento della capacità di rigassificazione tramite procedure concorsuali e la definizione urgente del quadro regolatorio di riferimento in vista dell'imminente avvio dell'anno termico 2017-2018.

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità con la deliberazione 660/2017/R/GAS, facendo seguito alle ipotesi prospettate nel documento per la consultazione 714/2016/R/GAS, ha introdotto modifiche al *TIRG*;
- in particolare, l'Autorità ha introdotto meccanismi di mercato basati su procedure ad asta per il conferimento agli utenti della capacità di rigassificazione disponibile o resa disponibile dagli utenti ai sensi dell'articolo 7, comma 2 e dell'articolo 12 del *TIRG*, prevedendo che la definizione dei prezzi di riserva avvenga con successivo provvedimento.

RITENUTO CHE:

- in relazione alla **decorrenza del quinto periodo di regolazione**, risulti necessario confermare l'allineamento tra il periodo di regolazione del trasporto e quello dell'attività di rigassificazione, in quanto i terminali di Gnl costituiscono un elemento strettamente funzionale alla rete nazionale di gasdotti, alla stregua di un punto di entrata interconnesso con gasdotti di importazione; in tale contesto, infatti, diversamente da quanto sostenuto da un operatore, l'introduzione di un meccanismo d'asta ai fini del conferimento delle capacità non costituisce un elemento di innovazione tale da richiedere una completa revisione contestuale della regolazione tariffaria; come evidenziato nella parte di motivazione della deliberazione 141/2017/R/GAS l'Autorità ha ipotizzato l'introduzione di un meccanismo di *decoupling* tra il costo che viene posto in capo agli utenti che accedono direttamente al servizio, fondato su criteri di mercato, e il ricavo di riferimento che viene

riconosciuto all' esercente, meccanismo gestibile anche in continuità di criteri di determinazione del medesimo costo riconosciuto; per contro, appare preferibile che la regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione sia allineata con quella del trasporto, anche al fine di agevolare l' accesso al sistema in coerenza col Regolamento 715/2009;

- in relazione alla determinazione del **costo riconosciuto**, in merito alle modifiche del meccanismo di incentivazione, risulta necessario, nell' ottica di garantire un' adeguata stabilità regolatoria, non alterare le condizioni di remunerazione degli investimenti già avviati nel corso del periodo di regolazione, prevedendo tuttavia, come già prefigurato all' inizio del periodo di regolazione 2014-2017 e in coerenza con le decisioni adottate dall' Autorità nel settore elettrico e per il servizio di trasporto del gas naturale, un percorso di graduale uscita dalle logiche di incentivazione basate puramente sugli *input* e, in ultima analisi, sul capitale effettivamente investito;
- in particolare, risultino al riguardo non fondate su analisi puntuali e oggettive le osservazioni formulate in relazione alla modifica del valore del β^{asset} ; in particolare non vi sono elementi tali da giustificare una revisione del valore del β^{asset} non differibile al prossimo periodo regolatorio, visto anche il forte disaccordo tra gli operatori che ne richiedono una revisione in aumento e quelli che ne pretendono una riduzione;
- in relazione alla **fissazione dei corrispettivi tariffari**, risulta necessario confermare le attuali modalità di determinazione dei corrispettivi *Crs* e *Cqs*, i cui criteri di applicazione sono definiti coerentemente alle disposizioni di cui al *TIRG*;
- in relazione al **fattore di copertura dei ricavi** risulta necessario confermarne le attuali modalità di applicazione, prevedendone un' integrazione al fine di considerare anche i ricavi effettivi derivanti dall' assegnazione della capacità mediante procedure concorsuali.

RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:

- estendere, per gli anni 2018 e 2019, le disposizioni di cui alla RTRG 2014-2017, integrate con le richiamate disposizioni in materia di misura di cui all' articolo 2 della deliberazione 438/2013/R/GAS, salvo quanto precisato nei punti successivi;
- in relazione alla determinazione del **costo riconosciuto**:
 - includere nel riconoscimento tariffario anche i valori di preconsuntivo degli investimenti, in analogia al servizio di trasporto e al servizio di trasmissione elettrica;
 - con riferimento alla remunerazione del capitale investito riconosciuto :
 - (i) per l' anno 2018, confermare un valore del tasso di remunerazione pari a 6,6%;
 - (ii) per l' anno 2019, non prevedere aggiornamenti ulteriori rispetto a quelli già previsti dagli articoli 5 (aggiornamento dei parametri comuni a tutti i servizi regolati) e 6 (aggiornamento del livello del *gearing*) del TIWACC;
 - in merito al meccanismo di incentivazione:

- (i) applicare il meccanismo *input-based* residuale per gli investimenti che entrano in esercizio negli anni 2018 e 2019;
 - (ii) rimandare al quinto periodo di regolazione l'introduzione di logiche di efficientamento dei costi di investimento;
- in merito agli obiettivi di recupero d'efficienza confermare l'ipotesi prospettata in consultazione di determinare l'*X-factor* al fine di riassorbire nel biennio 2018-2019 le quote residue delle efficienze realizzate nel corso del secondo e del terzo periodo di regolazione, prevedendo tuttavia, in ragione di esigenze di semplicità amministrativa, di applicare un *X-factor* costante ai fini delle determinazioni tariffarie del 2018 e del 2019.
- in relazione alla **fissazione dei corrispettivi tariffari**, prevedere di confermare i criteri attualmente in vigore per la determinazione dei corrispettivi per l'accesso al servizio di rigassificazione, e di definirne i criteri di applicazione in coerenza con le disposizioni di cui al *TIRG*;
- in relazione al **fattore di copertura dei ricavi**, confermarne le attuali modalità di applicazione, prevedendone un'integrazione al fine di dedurre, dal ricavo di riferimento, anche i ricavi effettivi derivanti dall'assegnazione della capacità mediante procedure concorsuali;
- con riferimento alle **tempistiche per l'approvazione e pubblicazione dei corrispettivi**, prevedere di:
 - per l'anno tariffario 2018, fissare il termine del 31 ottobre 2017 per il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 21 della RTRG 2014-2017;
 - per l'anno tariffario 2019, confermare il 30 aprile 2018 quale termine entro il quale le imprese di rigassificazione devono presentare all'Autorità le proposte tariffarie;
- fare salvi gli effetti della deliberazione 548/2017/R/GAS per la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a.

DELIBERA

1. di approvare la Regolazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto per il periodo di regolazione 2014-2017 e per il periodo transitorio 2018-2019, allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di confermare per il biennio 2018-2019 il valore del β^{asset} , di cui al comma 1.1 del TIWACC, relativo al servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto e di prevederne il successivo aggiornamento con efficacia dal 2020;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

28 settembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni